



Lunedì 08/07/2024

## **CNDCEC: nuovi chiarimenti sulla liquidazione degli onorari**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con il Pronto Ordini n. 51 del 1 luglio 2024 il CNDCEC ha risposto a due quesiti in materia di liquidazione di onorari degli iscritti.

Con il primo quesito Ã stato chiesto se possa costituire comportamento concludente in ordine allâ€™accettazione di un preventivo, avente ad oggetto i compensi per lâ€™attivitÃ di asseverazione di crediti edilizi, la condotta del cliente che, dopo aver ricevuto via e-mail il detto preventivo, senza accettarlo formalmente, abbia affidato allâ€™iscritto varie pratiche di asseverazione e abbia provveduto al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformitÃ al preventivo.

Sul punto il CNDCEC ha chiarito che, in linea di principio, Ã possibile ritenere che lâ€™accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, tra cui puÃ annoverarsi anche lâ€™affidamento dellâ€™incarico successivamente alla ricezione di un preventivo. Tuttavia, lâ€™indagine di fatto sui comportamenti del cliente non puÃ che essere rimessa, caso per caso, allâ€™Ordine.

Con il secondo quesito Ã stata richiesta quale condotta debba tenere lâ€™Ordine nellâ€™ipotesi in cui riceva una richiesta di opinamento di parcella di compensi professionali in cui solo per alcune attivitÃ i compensi indicati dallâ€™iscritto risultano conformi ai parametri di cui al D.M. 140/2012, mentre per altre no, essendo indicati compensi piÃ elevati.

Il CNDCEC ha premesso che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti Ã una funzione attribuita al Consiglio dellâ€™Ordine, che persegue una finalitÃ di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettivitÃ che vi si rivolge.

Di conseguenza lâ€™Ordine, rilevata lâ€™incongruitÃ rispetto ai parametri del D.M. n. 140/2012 delle singole voci di attivitÃ , dovrÃ ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal detto D.M. e, di conseguenza, emettere un parere di congruitÃ per un importo piÃ basso rispetto a quello indicato dallâ€™iscritto. CiÃ, salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. n. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso Ã libera.

<https://commercialisti.it>